

Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

Autorità giudiziaria incaricata di trattare la causa (Pretura / Giudice dell'istruzione e dell'arresto / Tribunale di appello, ecc.)

1. Generalità

| | |
|----------------|-----------|
| Cognome / Nome | Paternità |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Stato civile | Data di nascita |
|--------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Domicilio / Recapito | Attinenza (per persone straniere cittadinanza e tipo permesso) |
|----------------------|--|

Composizione della famiglia (grado – cognome – nome – data di nascita)

Altri conviventi, in caso di separazione indicare l'indirizzo dei membri non conviventi

2. Professione / attività

(specificare se dipendenti o indipendenti, se senza attività lucrativa indicare le fonti di sostentamento comprese le prestazioni non computabili fiscalmente: es. assicurazione militare, prestazioni complementari, ecc.)

Della persona richiedente

Datore di lavoro

Dei familiari conviventi

3. Reddito e sostanza attuali

(produrre documentazione)

Della persona richiedente (specificare ogni genere di reddito e di prestazioni e allegare, per i dipendenti, l'ultimo certificato di salario)

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Dei familiari | Di altre persone conviventi |
|---------------|-----------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| Sostanza lorda (senza deduzioni fiscali) | Reddito della sostanza |
|--|------------------------|

Proprietà immobiliare in Svizzera e all'estero, anche in comproprietà o proprietà comune – comunione ereditaria (indicare il valore di stima e allegare estratto Registro fondiario)

4. Oneri ricorrenti (produrre documentazione)

Affitto e spese accessorie e/o interessi ipotecari

Alimenti a terzi

Oneri sociali (AVS, assicurazione disoccupazione, cassa pensioni, cassa malati, infortuni, prestazioni complementari)

Debiti ipotecari o altri

Oneri fiscali e assicurativi

Altri oneri

5. Ulteriori informazioni

Possiede risparmi, dove e per quali importi?

Possiede o usa veicoli a motore, quali e di chi?

Negli ultimi 12 mesi ha ceduto o venduto beni a qualcuno, cosa e chi?

Ha subito pignoramenti, quando, cosa le è stato pignorato?

Sono stati emessi a suo carico degli attestati di carenza beni? Per quale importo totale?

È a carico della pubblica assistenza? Quanto riceve e da quando?

Sono in corso esecuzioni nei suoi confronti? Per quale importo complessivo?

Ha affrontato spese rilevanti nell'ultimo anno? (vacanze, ecc.)?

Io, sottoscritto/a, dichiaro d'aver risposto in modo completo e conforme alla verità a tutte le domande. Prendo atto del fatto che la legislazione cantonale punisce chi fornisce indicazioni non vere o incomplete allo scopo di ottenere per sé o per terze persone una prestazione non dovuta e che la stessa prevede in tali casi la restituzione della somma indebitamente ricevuta. Dichiaro inoltre di svincolare terze persone dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della mia situazione economica (art. 4 cpv. 1 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria).

Prendo inoltre atto del fatto di essere tenuta/o ad avvisare immediatamente l'Autorità competente (Giudice o Amministrazione cantonale) di ogni miglioramento della mia situazione economica sopraggiunto dopo la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 8 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria).

Luogo e data

Firma della persona richiedente o del suo rappresentante

NB: Saranno considerati unicamente i dati debitamente documentati. Allegare una distinta dei documenti prodotti.

Riservato all'autorità comunale

Le informazioni fornite dall'istante (per quanto verificabili dall'autorità comunale) sono conformi:

SI NO

(esigere e controllare la documentazione, allegare l'ultima tassazione fiscale, se non già prodotta dall'interessato).

Osservazioni:

Luogo e data

Firma e bollo

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) (articoli principali)

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

Assistenza giudiziaria

I. Definizione

¹ L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela giudiziaria adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

² È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.

Art. 4

II. Richiesta e svincolo dal segreto

¹ Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della sua situazione economica.

² La procedura è di principio gratuita; in caso di temerarietà la persona richiedente può essere condannata alla rifusione delle spese cagionate ed al pagamento di una tassa di giustizia dell'ammontare massimo di fr. 1'000.--.

Art. 8

Dovere di informazione

La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l'Autorità competente di ogni miglioramento della sua situazione economica.

Art. 9

Dovere di rifusione e prescrizione

¹ La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.

² La relativa decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega.

³ L'azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

PROCEDURA CIVILE, ESECUTIVA E AMMINISTRATIVA

Art. 12

Autorità di concessione

L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria è quella del merito.

Art. 13

Estensione

¹ Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

² Esso si limita esclusivamente alle prestazioni connesse con la procedura giudiziaria principale.

Art. 14

Rifiuto

¹ L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

- la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
- una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

² L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

Art. 21

Revoca del beneficio

¹ Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere revocato in ogni tempo interamente o parzialmente dall'Autorità giudiziaria che l'ha concesso, segnatamente se la persona beneficiaria:

- diviene in grado di provvedere alle spese di procedura o di patrocinio;
- si disinteressa manifestamente della procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso;
- ha fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

² La revoca dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo nel caso previsto alla lett. b).

³ La persona beneficiaria, in caso di revoca con effetto retroattivo, è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da questo anticipati e quelli che essa sarebbe stata tenuta a versare.

PROCEDURA PENALE

Accusato

Art. 26

Concessione

¹ Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopportare alle spese della difesa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.

² La retribuzione del patrocinatore è stabilita dall'Autorità di concessione.

³ Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato.

Art. 28

Revoca

¹ Il gratuito patrocinio può essere revocato dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che il condannato è in grado di sopportare alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

² Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Parte civile

Art. 31

Concessione

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado di sopportare alle spese del processo, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

Art. 33

Revoca

¹ Il gratuito patrocinio può essere revocato, totalmente o parzialmente, dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che la parte civile è in grado di sopportare alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

² Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile posta a beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Art. 34

Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Legge sono punite dall'Autorità con una multa fino a fr. 1'000.--.

² È riservata l'azione penale.